

STATUTO

TICHE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIETI RI VIA SANIZI 19

Numero REA: RI - 73048

Codice fiscale: 13594661004

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-06-2017 - Statuto completo	2
--	---

	ciassette.	
	Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale del	
	quale ho dato lettura in Assemblea alla Comparente che da me	
	interpellata lo ha approvato e confermato.	
	Scritto in parte a macchina ed in parte a mano da persone di	
	mia fiducia in due fogli per quattro pagine e parte della	
	quinta e sottoscritto, alle ore diciassette, dalla Comparente	
	e da me Notaio qui in calce.	
	OMBRETTA TOMASSETTI	
	LUCA CESARE IMPERIALE NOTAIO	
	Allegato "A" al n. 2073 di raccolta	
	Statuto della	
	"TICHE 2015 società cooperativa sociale"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Rieti la Società coopera-	
	tiva sociale denominata	
	"TICHE 2015 società cooperativa sociale"	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-	
	sponsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con decisione dei soci, sedi	

	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altro-	
	ve.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemila cinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-	
	zienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promozione uma-	
	na e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo	
	svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - fi-	
	nalizzata, con gestioni separate:	
	1) - alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di	
	cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n.	
	381;	
	2) - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di	
	cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n.	
	381.	
	La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà so-	
	ciale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai pro-	
	pri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei ser-	
	vizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa	

prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili

sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire

nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite

la gestione in forma associata e la prestazione della propria

attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento

lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori con-

dizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera so-

ciale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e

di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori

dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sa-

nitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore

degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le

migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e

materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni

di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno

pertanto ad oggetto:

1) - la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci

lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori

corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla

base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organiz-

zazione del lavoro dei soci;

2) - la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi so-

ciali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991.

Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

*****+

La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

1) - ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociali;

2) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della coope-

6 di 31

	nell'impiego delle relative risorse;	
	– i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in al-	
	tre società;	
	– il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci coope-	
	ratori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla	
	società, e della relativa remunerazione.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ha per oggetto:	
	A) – ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n.	
	381/1991:	
	l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domici-	
	liare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di	
	attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a	
	favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose,	
	di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e fami-	
	glie in difficoltà;	
	– l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed in-	
	fermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case	
	di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;	
	– la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in	
	particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di	
	formazione professionale, sanitari di base e a elevata inte-	
	grazione sociosanitaria;	

- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;
- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;
- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;
- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;
- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;
- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;
- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;
- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;
- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di

	volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la
	propria attività nei settori suindicati.
	B) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n.
	381/1991:
	- l'assunzione e l'esecuzione di incarichi di letture di con-
	tattori, pulizie e manutenzioni varie, piccoli trasporti;
	- l'esecuzione di opere edili, e la gestione di attività edi-
	lizia in genere;
	- la gestione di attività ricettive, quali alberghi, bed and
	breakfast, residence, e ristorative - bar, tavole calde, ri-
	storanti, catering;
	- l'organizzazione di convegni ed eventi;
	- la gestione di servizi di portierato, giardinaggio, facchi-
	naggio, nonché di servizi di lavanderia.
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-
	le, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme
	modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere parteci-
	pazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non
	di collocamento sul mercato.
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di

	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci cooperatori è compreso nei limiti di legge.	
	Ove i soci siano meno di nove, potranno essere ammessi quali	
	soci, in osservanza al disposto dell'art. 2522 c.c., solo per-	
	sone fisiche.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art.	
	4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazio-	
	ni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavo-	
	ratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggia-	
	ta deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica	
	amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;	
	b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente	
	capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei	
	settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che	
	comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria	
	attività lavorativa o professionale;	
	c) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rien-	
	tranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qua-	
	lità di "soci utenti" della cooperativa;	

	d) – i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge	
	n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gra-	
	tuitamente, per fini di solidarietà.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle supe-	
	riori lettere a), b), c), d) costituiscono separate categorie	
	di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542	
	del codice civile.	
	Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantag-	
	giate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex de-	
	genti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti	
	in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoli-	
	sti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà	
	familiare, le persone detenute o internate negli istituti pe-	
	nitenziali, i condannati e gli internati ammessi alle misure	
	alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi	
	dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e succes-	
	sive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggia-	
	te i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consi-	
	glio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della	
	previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità,	
	con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari	
	sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.	
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, du-	
	rante la vita della società, al disotto della percentuale del	
	trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto,	

	gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative	
	per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di	
	un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.	
	9. Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutua-	
	listici con la società, secondo le regole stabilite dal pre-	
	sente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della	
	effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare	
	i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci me-	
	desimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di con-	
	trarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, com-	
	patibilmente con le esigenze della gestione sociale e la ne-	
	cessità di rispettare il principio di parità di trattamento.	
	Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indica-	
	ti, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperati-	
	va; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad	
	ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti	
	nell'oggetto sociale.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	

	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria deci-	

sione.	
Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
Art. 7 (Obblighi del socio)	
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
- del capitale sottoscritto;	
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.	
Art. 8 (Perdita della qualità di socio)	
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.	
Art. 9 (Recesso del socio)	
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	

	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 10 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che	
ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-	
ni adottate dagli organi sociali;	
c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli	
organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di	
accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta)	
giorni per adeguarsi;	
d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del	
valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute	
alla Società a qualsiasi titolo;	
e) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa.	
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
opposizione al Tribunale nei termini di legge. Lo scioglimento	
del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
mutualistici pendenti.	
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)	
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
ricevuta di ritorno.	
Art. 12 (Liquidazione)	

	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 17, comma 4, lett. C), la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 13 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto non provvisti dei requisiti per l'ammissione nella so-	
	cietà o che non intendano esservi ammessi, presentata idonea	
	documentazione comprovante il loro titolo, hanno diritto al	
	rimborso delle quote liberate, secondo le disposizioni	
	dell'art. 2535 c.c.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Socie-	
	tà possono richiedere di subentrare nella partecipazione del	
	socio deceduto; essi sono ammessi previa deliberazione	
	dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le	
	modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.	

	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta - ai sensi dell'art. 2949 c.c. -	
	al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi	
	o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato ri-	
	chiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 15 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai con-	
	ferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote di valo-	

	re non inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	

	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al Tribunale.	
	Art. 17 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	
	n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	

	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisi-	
	bili tra i soci non cooperatori.	
	Si applicano tutti i divieti e gli obblighi di cui all'art.	
	2514 c.c., ed in particolare:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-	
	pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	Art. 18 (Ristorni)	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli ammi-	
	nistratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ri-	
	storni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzio-	

	nalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da ap-	
	posito regolamento, con la precisazione che la qualità degli	
	scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:	
	- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;	
	- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;	
	- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.	
	TITOLO V	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 19 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argo-	
	menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresen-	
	tano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sotto-	
	pongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci	
	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci.	

	Le decisioni dei soci sono assunte con procedimento assemblea-	
	re.	
	Art. 20 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera raccomandata A.R. o a mano, inviata 8 (otto) giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella	
	sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora del-	
	la prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati sono presen-	
	ti o informati della riunione. Gli amministratori e i sindaci	
	si intendono informati quando sia stata data loro comunicazio-	
	ne scritta, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimen-	
	to, almeno tre giorni prima del termine fissato per la riunion-	
	e. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla di-	
	scussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficien-	
	temente informato.	
	Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione	
	con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al	

	voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei pre-	
	senti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo	
	che norme inderogabili di legge tempo per tempo vigenti di-	
	spongano su specifiche materie quorum superiori; l'assemblea	
	delibera in ogni caso con il voto favorevole di almeno un ter-	
	zo dei soci aventi diritto al voto per la modifica dello sta-	
	tuto.	
	Art. 22 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, e	
	comunque sempre con scrutinio palese.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 23 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria,	
	e che non sia Amministratore o dipendente come disposto	

	nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona desi-	
	gnata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 25 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da	
	adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomi-	
	na, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consi-	
	glio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero	
	di Consiglieri variabile da due a cinque, ed il loro numero	
	sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Con-	
	siglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	L'Organo amministrativo può essere nominato a tempo indetermi-	

	nato, o per il tempo stabilito dall'Assemblea all'atto della	
	nomina, salva la facoltà di dimissioni o di revoca, che potrà	
	in ogni tempo essere esercitata dall'assemblea dei soci, e	
	scade, in caso di nomina a tempo determinato, alla data nella	
	quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice pre-	
	sidente.	
	Art. 26 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla de-	
	cisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attri-	
	buzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381	
	del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, reces-	
	so ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei	
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale anda-	
	mento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, non-	
	ché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimen-	
	sioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle	

sue controllate.

Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 28 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze; possono altresì compiere tutti gli atti necessari a consentire alla cooperativa l'accesso al credito bancario.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a

	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualun-	
	que grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali pro-	
	cure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammini-	
	stratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme le-	
	gislative vigenti al riguardo.	
	Art. 29 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre	
	membri effettivi.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione	
	dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo	
	al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed	

	è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti	
	nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 30 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-	
	rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 31 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 32 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto	
	per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci deter-	
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le mo-	
	difiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere	

	stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se	
	verranno costituiti.	
	Art. 33	
	(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devolu-	
	zione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 34 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, alla presente	
	cooperativa si applicano:	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con	
	la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la coo-	
	perativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni del-	
	la legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, re-	
	lative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) - le disposizioni sulle <i>Onlus</i> , in quanto la cooperativa so-	
	ciale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità so-	
	ciale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicem-	
	bre 1997 n. 460;	
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice civile relative alle società cooperative;	

31 di 31